

Modello di clausola da inserire nei contratti di concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 20.3 delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

Art. XXX. Costituzione in garanzia per Operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

1 - Fermo quanto previsto all'art./agli artt. Xx⁽¹⁾, gli utilizzi in essere a valere sulla concessione creditizia accordata al Cliente, se costituiti in garanzia per Operazioni di finanziamento dell'Eurosistema della banca stessa o di una diversa banca, si intenderanno revocati dalla banca xxx², all'atto della ricezione da parte del cliente della Comunicazione di cui al comma successivo, nel caso in cui la banca a cui favore gli utilizzi siano stati costituiti in garanzia risulti inadempiente alle obbligazioni nascenti dalle predette Operazioni come disciplinate nei relativi contratti.

2 - Nel caso di cui al precedente comma, il Cliente, entro 365 giorni dalla ricezione della Comunicazione dell'inadempimento alle predette Operazioni da parte della banca a cui favore gli utilizzi siano stati costituiti in garanzia, dovrà pagare quanto dal medesimo alla banca dovuto per capitale e interessi per effetto degli utilizzi in essere, nei limiti del minore tra l'ammontare degli utilizzi in essere alla data della ricezione da parte del Cliente della predetta Comunicazione e l'importo indicato nella notifica di costituzione in garanzia degli utilizzi.

3 - La Comunicazione al Cliente di cui al comma precedente deve essere effettuata con modalità tali da assicurare certezza della data di ricezione della stessa da parte del Cliente. La banca che costituisca in garanzia gli utilizzi ha facoltà di delegare al prestatore della garanzia di cui al primo comma l'effettuazione della predetta Comunicazione in nome e per conto della banca medesima.

¹ Articolo/articoli relativi alla facoltà di recesso/revoca/sospensione/riduzione dell'affidamento derivante dalla concessione della linea di credito, quali previsti in contratto.

² Inserire la denominazione della banca concedente il finanziamento fonte degli utilizzi o la dizione utilizzata nel relativo contratto per indicare la banca concedente il finanziamento *de quo* (e.g. 'concedente', 'finanziatrice' etc.).